DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art. 7 jobs act

Trattamento del lavoratore a tempo parziale

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.

Versione in vigore dal 25 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica dei contratti di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Capo	II — Lavoro a orario ridotto e flessibile
Sezione	I — Lavoro a tempo parziale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-dei-contratti-di-lavoro/art-7-trattamento-del-lavoratore-a-tempo-parziale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it